



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2010/09

UDIENZA DEL

16/11/2010

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LAMORGESE | ALFREDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MERICO | ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GUGLIELMO | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N°

47/02/11

PRONUNCIATA IL:

16-11-2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

01-02-2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2010/09
depositato il 10/07/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IRES 2004
IRAP IVA
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE



Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
STEFANO MARRA
Collaboratore Tributario

FATTO

Con avviso di accertamento n. RFG030400331/2008, notificato in data 25.05.2009, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Lecce 2, accertava a carico della [REDACTED] per l'anno 2004, maggiori ricavi per € 486.075,00, rettificando quelli dichiarati pari ad € 2.871.859,00 in € 3.357.934,00, rideterminando Ires, Iva, Irap ed accessori, per l'importo complessivo di € 197.000,00.

Con tempestivo ricorso la società formulava articolate eccezioni sotto diversi profili. Preliminarmente, la ricorrente eccepiva "illegittimità del metodo accertativo -- carenza dei presupposti" rilevando che, per legittimare l'accertamento, l'art. 62-sexies, comma 3, D.L. 331/93, richiede che si verifichi "una grave incongruenza tra i ricavi o i compensi dichiarati dal contribuente e quelli desumibili dagli studi di settore".

Richiamando la circolare 5/E del 2008, dell'Agenzia delle Entrate, la ricorrente sottolineava che la stessa "nega esplicitamente la possibilità di utilizzare gli studi per effettuare accertamenti automatici".

Sempre in via preliminare, la società ricorrente eccepiva la illegittimità dell'accertamento impugnato per carenza di motivazione.

Nel merito, la ricorrente contestava l'accertamento effettuato dall'ufficio perché del tutto infondato sotto molteplici aspetti.

Con atto depositato in data 10.11.2009 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Lecce 2, contestando le diverse eccezioni della ricorrente e rilevando, in particolare, una "non spiegabile anti economicità dell'attività esercitata".

Sotto tale profilo l'ufficio affermava che: "dai fatti e dalle circostanze illustrate dalla parte nella memoria difensiva, non viene in alcun modo evidenziata, a parere dello scrivente, nessuna plausibile ragione economica, imprenditoriale o fatti certi che possano assumere una qualsivoglia rilevanza fiscale tale da giustificare un abbandono della posizione su cui vertesi".

All'udienza dell'11.05.2010 la Commissione accoglieva l'istanza di sospensione.

All'udienza del 16.11.2010 la Commissione si riservava di decidere.

DIRITTO

Prima di esaminare i motivi di ricorso, il Collegio ritiene di dover svolgere alcune considerazioni in ordine al prospettato comportamento antieconomico della società.

Le considerazioni svolte consentono di poter concludere che non sussista un risultato economico assolutamente irragionevole e tale da rendere inattendibile la contabilità regolarmente tenuta dalla ricorrente.

In definitiva, il Collegio ritiene che l'Amministrazione non abbia fornito prova di un comportamento gravemente contrastante con i canoni della ragionevolezza e tendente all'evasione; quindi in contrasto con quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare del 16.04.2010 n. 20/E, per la quale sussiste, a carico dell'ufficio, la necessità di monitorare la genesi delle perdite fiscali dichiarate, in quanto le stesse potrebbero rappresentare indicatori sintetici dell'avvenuta attuazione di precisi schemi di pianificazione fiscale finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi fiscali.

Infine, a chiusura dell'aspetto esaminato, va rilevato che le perdite registrate dalla società risultano coperte da riserve.

Pertanto, non può non sottolinearsi che se i soci sono disposti a ripianare perdite, anche rinunciando a utili, ciò significa che credono nel futuro della loro società e quindi si è in presenza di una attività che dovrebbe produrre redditi imponibili.

In ordine ai motivi di ricorso, il Collegio prende atto che le considerazioni svolte dalla ricorrente sono di taglio essenzialmente economico, finalizzate a dimostrare la insufficienza della metodologia statistico - matematica su cui si fondano gli studi di settore, nonché degli specifici riferimenti che renderebbero inadeguati i dati assunti dall'ufficio a rappresentare la effettiva realtà economico - finanziaria dell'attività svolta dalla società.

Il Collegio, preliminarmente, ritiene di dover richiamare il principio, totalmente condiviso, statuito dalla Cassazione con sentenza n. 18983 del 07.06.2007, secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, deve essere escluso ogni automatismo e che eventuali strumenti presuntivi, quali gli studi di settore, per essere validamente applicati, necessitano di una particolare flessibilità e adattabilità alle comprovate peculiarità dell'attività svolta dal contribuente, in ossequio al principio costituzionale sancito nell'art. 53.

Va altresì sottolineato, a completamento del principio su esposto, che particolare rilievo deve essere dato alle caratteristiche dell'area territoriale in cui opera l'azienda, che pure incidono notevolmente sulla capacità di produrre ricavi (Circ. n. 29/E dell'11.04.2002). •

Ciò premesso, il Collegio ritiene di fondare le sue valutazioni su uno dei presupposti che è alla base dell'applicazione della metodologia prevista dagli studi di settore.

Presupposto così espresso: "gli accertamenti presuntivi devono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, corrispettivi e compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta".

Sul punto torna utile richiamare alcuni principi: la CTR di Bari, con sentenza n. 113 dell'11.09.2006, ha statuito che i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore non godono di autoreferenzialità legittimante ed "a parere della Commissione quelle gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli ritenuti congrui dall'applicazione del metodo matematico - statistico di Gerico non possono costituire *sic et simpliciter* base legittimante l'accertamento, sia per la poca affidabilità dello strumento statistico, sia perché dette gravi incongruenze possono rendere la contabilità, formalmente in regola, inattendibile, allorquando, però, confligga con regole fondamentali di ragionevolezza sì da privare la documentazione stessa di ogni credibilità".

Ed ancora, la CTP di Rieti, con sentenza n. 105 del 29.09.2006, ha statuito che "la disposizione dell'art. 62-sexies...richiede...l'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore e non soltanto che l'ammontare dei ricavi determinabili sulla base degli studi risulti superiore all'ammontare dei ricavi dichiarati."

Il Collegio, richiamando i principi elaborati dalla CTP di Reggio Emilia, con sentenza n. 158 del 03.10.2008, ritiene di puntualizzare che il legislatore ha disposto che la tipologia di accertamento induttivo possa basarsi anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore. Va però precisato che il legislatore richiede specificamente che lo siano in modo fondato. In altre parole, le gravi incongruenze non sono conseguenti solo allo scostamento tra quanto dichiarato e presunto o desunto dagli studi di settore, ma con quelli fondatamente desumibili dagli studi stessi, quindi con scarsa probabilità di errore.

È stato osservato che il legislatore non si fida del semplice risultato "matematico - statistico", ma vuole qualcosa di più e richiede che i risultati dello stesso siano

supportati e che gli stessi non vengano passivamente accettati ma criticamente valutati, calandoli nella realtà di impresa specifica esaminata.

Sulla misura dello scostamento, che non configuri la sussistenza di gravi incongruenze, il Collegio richiama la sentenza della CTP di Milano n. 60 del 13 Aprile 2005, la quale ha stabilito che nell'avviso di accertamento "oltre ai ricavi determinabili sulla base degli studi di settore... venga affermata e motivata l'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili con gli studi di settore".

Affinché sia provata la sussistenza della gravità delle incongruenze, la CTP di Milano ritiene che "...l'importo dei ricavi non dichiarati, rispetto sia a quelli dichiarati sia a quelli determinabili in via presuntiva, non dovrebbe essere inferiore al 25-30%".

Nel caso in esame, i maggiori ricavi accertati sono pari a circa il 17% rispetto a quelli dichiarati.

Le considerazioni ed i principi su esposti, con specifico riguardo al profilo esaminato, portano il Collegio a concludere per l'accoglimento del ricorso.

Le particolarità della questione oggetto di causa consentono di dichiarare compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Lecce, lì 16.11.2010

Il Relatore



Il Presidente

